

bre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (*Approvato dal Senato*) (3312).

— *Relatore*: Santulli.

(ore 20)

4. — *Discussione del disegno di legge (per la sola discussione sulle linee generali)*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3185-B).

La seduta termina alle 19,10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta dell'11 novembre 2002:

a pagina 28, prima colonna, alla ventinovesima riga, il numero « 25.54 » si intende sostituito dal numero « 24.54 »;

a pagina 42, prima colonna, dopo la riga ventiduesima, si intendono inserite le seguenti:

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alberto Giorgetti ed altri 24.168, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 419
Votanti 417
Astenuti 2
Maggioranza 209
Hanno votato sì 10
Hanno votato no .. 407).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO PAOLO SANTULLI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3312

PAOLO SANTULLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il decreto-legge di cui si propone la conversione affronta temi diversi, che vanno dalla razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e dalla funzionalità delle sedi scolastiche, a interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale. Nell'insieme, tali misure tendono ad assicurare alcune condizioni indispensabili per la funzionalità delle strutture scolastiche, universitarie e della ricerca, il cui perseguimento ha richiesto l'adozione di un apposito provvedimento legislativo di urgenza. Il Senato, nell'approvare il decreto-legge, ha introdotto modifiche e integrazioni che appaiono condivisibili, affrontando questioni la cui soluzione non è più differibile.

In estrema sintesi, il contenuto degli undici articoli che attualmente compongono il decreto-legge può essere riassunto come segue.

Per quanto riguarda la scuola, si interviene sulla riconversione professionale per i docenti in soprannumero, sui compensi per il personale docente impegnato negli esami di maturità, sui meccanismi di formazione delle classi, sui requisiti formali della nomina in ruolo dei docenti assunti prima del 1995. Si stanziavano inoltre apposite risorse per i servizi di pulizia dei locali scolastici.

Nel campo dell'università, gli interventi principali riguardano l'individuazione di risorse per sanare situazioni debitorie delle università statali e per l'attribuzione di borse di studio agli studenti di univer-

sità non statali, oltre che il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato, le procedure per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie e la composizione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). È inoltre prevista una proroga di ulteriori sei mesi per l'adeguamento dei corsi universitari ai nuovi ordinamenti didattici.

Per quanto riguarda la ricerca, sono previste norme sui compensi per i componenti di commissioni e comitati coinvolti nelle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca e sulla destinazione delle risorse assegnate dalla finanziaria 2001 al Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

Infine, con riferimento all'alta formazione artistica e musicale, si segnalano le risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia e, soprattutto, le nuove norme sulla validità dei titoli di studio da esse rilasciati.

Gli interventi richiamati (alcuni dei quali introdotti nel corso dell'esame al Senato) costituiscono una selezione di misure improcrastinabili per assicurare l'efficienza dell'azione governativa nei diversi campi di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

La particolare urgenza che tali interventi hanno assunto per il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene è evidenziata anche dal fatto che il provvedimento reca numerose disposizioni già contenute in progetti di legge all'esame del Parlamento, i cui tempi di approvazione appaiono peraltro incerti. Lo « stralcio » di tali interventi è volto a garantirne la tempestività e, in alcuni casi, ad assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse « accantonate » dalla legge finanziaria dello scorso anno.

Dal punto di vista politico, le posizioni assunte dai gruppi al Senato e alla Camera appaiono diversificate a seconda delle singole misure. Accanto ad interventi che hanno suscitato un acceso confronto tra maggioranza ed opposizioni, in molti casi mi sembra di poter dire che si registri una sostanziale concordanza sull'opportunità e l'urgenza delle norme proposte. Per lo più

le obiezioni prospettate si concentrano su aspetti di dettaglio, che sembrano poter essere affrontati e risolti in sede di attuazione della nuova normativa, magari sulla base delle indicazioni che potranno essere formulate tramite appositi ordini del giorno. Tale ragionamento vale anche per le osservazioni avanzate dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni parlamentari che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva, come pure dalla Conferenza unificata, sulle cui indicazioni mi soffermerò nel seguito di questa esposizione.

Va inoltre segnalato che la Commissione, dati i tempi ristretti entro i quali ha dovuto procedere all'esame del decreto, che è coinciso con il periodo in cui la finanziaria era all'esame dell'Assemblea, non ha potuto svolgere una diretta attività di consultazione e confronto con i soggetti interessati al provvedimento (tramite, ad esempio, opportune audizioni informali). Si è peraltro tenuto conto di tutte le segnalazioni e i suggerimenti che da tali soggetti sono pervenuti nel corso delle ultime settimane, sia per iscritto sia in incontri informali tenuti a livello personale dai deputati interessati.

Passo ora all'illustrazione del contenuto del provvedimento.

Il comma 1 dell'articolo 1 rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali. L'elemento di novità è costituito dal fatto che la partecipazione ai corsi di riconversione, che ora è facoltativa, è resa obbligatoria. Ciò favorirà una maggiore mobilità professionale degli insegnanti predetti.

Le categorie di docenti cui la norma si applica saranno individuate tramite un apposito decreto ministeriale, da emanare sentite le organizzazioni sindacali.

Il comma indica anche le ipotesi nelle quali si considera perdurante la situazione di soprannumerarietà (mancata partecipa-

zione ai corsi di riconversione; partecipazione con esito negativo; mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione), con conseguente applicazione delle norme sulla mobilità per i pubblici dipendenti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Va sottolineato che non rientra tra le ipotesi cui consegue la mobilità quella in cui il docente, pur essendo in situazione di soprannumerarietà, non ha possibilità di essere riconvertito (ad esempio per mancanza del titolo di studio necessario per il nuovo insegnamento).

Le norme illustrate configurano un risparmio di spesa, perché consentono di coprire le mancanze di organico con personale in servizio.

Le norme illustrate sono tra quelle su cui più acceso è stato il confronto, soprattutto al Senato (ma si vedano anche le considerazioni fatte nella seduta della Commissione di martedì 5 novembre). Nelle valutazioni delle opposizioni, esse rappresentano un caso evidente in cui gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale fa aggio su quelli attinenti alla qualità dell'offerta formativa, con un'applicazione eccessivamente drastica ed automatica di norme che pure hanno un fondamento condivisibile. È stato anche contestato che la « riconversione obbligatoria » sia disposta dal Governo senza un adeguato coinvolgimento dei sindacati (peraltro, il parere dei sindacati è espressamente previsto per la definizione delle categorie di docenti cui applicare le norme).

In relazione alle norme dell'articolo 1, comma 1, va anche segnalato che il parere del Comitato per la legislazione chiede di valutare l'opportunità di individuare in modo più preciso i destinatari delle nuove disposizioni. A tale proposito va peraltro rilevato che ciò risulta sostanzialmente impossibile, dovendosi a tal fine procedere a una verifica provincia per provincia, per grado di scuola e per classi di concorso che può essere svolta solo in sede governativa, e quindi tramite lo strumento del decreto ministeriale come effettivamente previsto.

Il comma 2 dell'articolo 1 eleva di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 il limite di spesa per la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei presidenti e dei commissari alle Commissioni per gli esami di maturità. Il limite di spesa è attualmente fissato dall'articolo 22, comma 7, della scorsa finanziaria in 40,24 milioni di euro.

Va rilevato che gli incrementi originariamente previsti erano di 20,731 milioni di euro per il 2002 e di 33 milioni di euro per il 2003. Gli importi sono stati aumentati con l'approvazione di un emendamento del relatore al Senato, in modo da corrispondere meglio ai fabbisogni.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della formazione delle classi, anche al fine di chiarire la portata di una norma contenuta nel decreto legge adottato nel luglio dell'anno scorso per favorire il regolare avvio dell'anno scolastico 2001-2002. In tal senso, il comma 1 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001, chiarendo che è consentito procedere ad accorpamenti di classi, qualora il numero degli alunni per classe sia inferiore ai parametri in vigore (attualmente fissati dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331).

La norma « interpretata » dispone che eventuali variazioni del numero degli alunni iscritti presso ciascuna istituzione scolastica (connesse, per esempio, ai risultati degli scrutini, all'iscrizione di alunni stranieri, a richieste di nulla osta per altre scuole) non alterino il numero delle classi già autorizzate al momento della predisposizione dell'organico dei docenti. Di fatto, l'applicazione di tale norma ha comportato l'impossibilità di procedere all'accorpamento delle classi sottodimensionate, con evidenti riflessi sul piano della spesa complessiva. Con la disposizione contenuta nel presente decreto-legge, si supera tale difficoltà, fissando regole più severe e responsabilizzando i dirigenti scolastici nella definizione dell'organico d'istituto, che deve essere strettamente commisurato alle effettive necessità, in modo da evitare aumenti di spesa.

Come corollario della norma predetta, il comma 2 dell'articolo in esame precisa inoltre che non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, implicitamente modificando quanto previsto dal citato decreto-legge n. 255 del 2001 (articolo 3, comma 1, secondo periodo) che autorizza i dirigenti scolastici a sdoppiare le classi troppo numerose.

Anche sull'articolo 2 il confronto è stato particolarmente acceso, soprattutto al Senato. Le misure previste sono state interpretate dalle opposizioni, similmente a quelle dell'articolo 1, comma 1, come frutto di un indirizzo in cui le esigenze di riduzione della spesa prevalgono su quelle dell'efficacia del sistema scolastico, e di un approccio esclusivamente economico al tema della formazione delle classi. In particolare, è stato criticato il fatto che l'intervento permette l'adeguamento tra organico di diritto e organico di fatto solo in una direzione (quella della riduzione del numero delle classi). Tra gli emendamenti esaminati dalla Commissione cultura alla Camera si segnala un emendamento dell'onorevole Titti De Simone volto a rendere obbligatorio lo sdoppiamento delle classi con più di 26 alunni (20 se presente un alunno disabile).

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo in esame, vanno segnalate le osservazioni del Comitato per la legislazione. Quanto al comma 1, si chiede di chiarire se si tratti effettivamente di una norma di interpretazione autentica o se invece la si debba considerare come norma sostanziale con efficacia retroattiva. Quanto al comma 2, si richiede di formulare la disposizione come novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 255 del 2001, che regola la materia. Tali osservazioni appaiono senz'altro fondate dal punto di vista della tecnica legislativa, anche se, quanto alla prima, va sottolineato che — in via di fatto — le nuove norme potranno trovare applicazione solo dal prossimo anno scolastico. Tuttavia, dati i tempi a disposizione per convertire il decreto in esame, non sembra opportuno rinviarlo al Senato al solo scopo di

introdurvi un chiarimento tecnico che può essere comunque raggiunto in via interpretativa.

Analoghe considerazioni sembrano valere anche per la richiesta di modifica che accompagna il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, con cui si richiede sostanzialmente di rispettare le competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa. A tale proposito, credo che non ci sia motivo di dubitare che nell'attuazione delle nuove disposizioni i soggetti competenti (vale a dire i dirigenti degli uffici scolastici regionali) procederanno nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni da leggi che rimangono pienamente in vigore, e tenendo conto delle esigenze locali e dei principi richiamati nella richiesta di modifica.

L'articolo 3 incrementa le risorse degli Uffici scolastici regionali per i pagamenti relativi al subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali. L'incremento ammonta a 151 milioni e 586 mila euro per il 2002, a 173 milioni e 424 mila euro per il 2003 e a 135 milioni e 78 mila euro a decorrere dal 2004.

Si ricorda che il subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali è correlato all'attuazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che ha fatto venire meno l'obbligo degli enti locali di fornire il personale non docente per le scuole. Nei casi in cui gli enti locali avevano stipulato contratti di appalto per assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici attraverso il ricorso a personale fornito da ditte esterne anziché con proprio personale, il decreto ministeriale del 3 agosto 1999, n. 184, ha previsto che lo Stato subentrasse negli anzidetti contratti di appalto. Si è venuto così a determinare un debito a carico dello Stato, debito che, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002, si è convenuto di coprire in parte per garantire i servizi essenziali di pulizia e custodia delle scuole. La norma proposta dispone quindi

l'utilizzazione degli appositi accantonamenti preordinati nella stessa finanziaria.

Va ricordato che norme identiche a quelle in commento sono contenute nel collegato ordinamentale in materia di pubblica amministrazione (disegno di legge n. 2122-*bis*-B, di cui la Camera deve avviare la propria seconda lettura, dopo le modificazioni apportate dal Senato).

L'articolo 3-*bis*, inserito al Senato con un emendamento del Governo, stabilisce che, ai fini della « ricostruzione della carriera » del personale del comparto scuola, per poter considerare validamente costituito il rapporto di lavoro è sufficiente la lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina, in mancanza del provvedimento formale di nomina. La norma si applica ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, a partire dal quale il contratto individuale di lavoro sostituisce i provvedimenti di nomina.

Dai chiarimenti forniti dal Governo emerge che il problema (che riguarda soprattutto le aree della dirigenza scolastica e dei docenti della scuola media) trova origine nei tempi lunghissimi che in passato sono stati necessari per predisporre e fare approvare dagli organi di controllo le graduatorie dei concorsi e i singoli provvedimenti di nomina, atti propedeutici alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento del servizio pre-ruolo. Per ovviare a tali ritardi, il legislatore ha a suo tempo consentito (articolo 17, comma 6, della legge n. 477 del 1973) l'assunzione degli interessati anche in pendenza di registrazione delle graduatorie. Alla prova dei fatti, tale rimedio non si è rivelato sufficiente, e i ritardi accumulatisi hanno creato un diffuso malessere tra il personale per la circostanza che gli interessati vengono a percepire emolumenti notevolmente ridotti, con immancabili conseguenze anche sul trattamento pensionistico, che non può essere evidentemente liquidato in via definitiva e che pertanto è fruito soltanto in via provvisoria. La norma costituisce quindi, in ultima analisi,

un rilevante elemento di semplificazione di procedure amministrative, quanto mai necessario ed opportuno.

In merito all'articolo in esame, il Comitato per la legislazione ha formulato un'osservazione relativa alla congruenza tra la rubrica e il contenuto dell'articolo, rilevando che la prima sembra fare riferimento solo ad alcune categorie del personale scolastico, mentre il testo della norma sembra richiamarle tutte. In realtà, va rilevato che il testo dell'articolo delimita il proprio campo di applicazione in relazione alla data di costituzione del rapporto di impiego e alla sua situazione giuridico-amministrativa. In ogni caso, l'osservazione del Comitato non sembra tale da rendere opportuno un nuovo passaggio al Senato.

L'articolo 4 reca disposizioni diverse che utilizzano risorse accantonate nelle tabelle A e B della legge finanziaria dello scorso anno per futuri provvedimenti legislativi in materia di università. È bene notare che tali risorse andrebbero « perdute » se non effettivamente utilizzate entro fine anno.

In particolare, il comma 1 (oggetto, al Senato, di una modifica meramente formale), stanziava 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali di 75 milioni di euro all'anno, da attribuire alle università per sanare situazioni debitorie, nei confronti del sistema bancario, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, non coperti dagli ordinari trasferimenti statali. A tal fine viene istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto ministeriale.

La questione oggetto delle norme in esame è stata lungamente discussa durante l'esame del disegno di legge n. 2238, concluso nel settembre scorso dalle Commissioni riunite cultura e attività produttive, che all'articolo 6 reca disposizioni sostanzialmente identiche.

La necessità dell'intervento è ampiamente condivisa, trattandosi sostanzial-

mente di un atto dovuto, a fronte della mancata copertura di parte degli oneri relativi alla progressione economica per anzianità del personale docente e ricercatore. Un fondamento oggettivo ha anche l'analisi dei limiti dell'intervento proposto in questa sede: in primo luogo, nel ripianare le situazioni debitorie pregresse, si lascia sostanzialmente inalterato il quadro normativo all'interno del quale esse sono venute a determinarsi; in secondo luogo, qualche dubbio può essere avanzato sulla reale idoneità delle risorse stanziare, sia in relazione agli oneri che la norma si propone specificamente di coprire, sia, più in generale, in relazione al complesso del finanziamento necessario per il sistema universitario. A quest'ultimo proposito, in particolare, sembra opportuno proseguire il confronto, nell'ambito dell'ulteriore *iter* della legge finanziaria, sulle risorse stanziare per il Fondo ordinario di finanziamento delle università statali.

Quanto agli emendamenti presentati in Commissione alla Camera, oltre a uno dell'onorevole Titti De Simone (volto a specificare partitamente una serie di situazioni contrattuali cui le risorse dovrebbero essere finalizzate), si segnala quello dell'onorevole Martella volto a coinvolgere espressamente la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) nel riparto delle risorse tra le diverse università. A tale proposito, l'opinione del relatore è che tale intervento non sia necessario; tale espressa previsione normativa non sia opportuna, dovendo essere rimessa al Ministero la valutazione circa l'iter da seguire per la ripartizione delle risorse; tale specificazione possa essere inclusa in un ordine del giorno.

Il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2002 in favore delle università e degli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari. La disposizione è volta a consentire l'erogazione di borse di studio agli studenti, fornendo copertura agli oneri derivanti dall'estensione delle cate-

gorie di beneficiari operata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001.

L'articolo 3 di tale decreto, infatti, ha esteso gli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge n. 390 del 1991 agli studenti, delle università statali e non statali, dei corsi di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca (oltre che agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza e agli studenti degli istituti di alta formazione artistica e musicale).

La disposizione in esame riproduce (con modifiche solo formali) il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2988, attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera.

Nel proprio parere, la Commissione bilancio ha formulato un'osservazione in merito al comma in esame, richiedendo di valutare l'opportunità di introdurre un espresso vincolo di destinazione delle risorse attribuite alle università non statali, facendo riferimento direttamente nella norma all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari. In proposito, ritengo peraltro che la destinazione delle risorse a tale finalità si possa facilmente evincere dall'inciso iniziale del comma (che richiama la finalità di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli universitari iscritti a università non statali) e dalle « sottostanti » disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio, che nell'estendere il campo di applicazione delle norme non ha potuto peraltro — conformemente alla propria natura di atto secondario — procedere al conseguente incremento delle risorse.

Il comma 3 destina 1 milione di euro ad interventi indifferibili nel settore dell'edilizia per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L'intervento si rende necessario, in particolare, a seguito del trasferimento dalle province al Ministero dell'istruzione delle competenze in materie di edilizia per gli istituti di alta formazione artistica e musicale, operato dall'articolo 5 della legge n. 508 del 1998. Peraltro, le risorse stanziare consentono di

affrontare solo gli interventi più urgenti per l'anno in corso, e costituiscono quindi la base minima di intervento per affrontare la difficile situazione in cui versano le istituzioni interessate.

La disposizione riproduce (con modifiche solo formali) il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2988, attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera.

Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999, prevedendo che l'erogazione dei contributi per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari siano finalizzati, oltre che all'adeguamento quantitativo e al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica, anche a « progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

Va ricordato che la legge n. 370 del 1999 ha tra l'altro istituito un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, la cui dotazione ammonta a 91 miliardi (di lire) a decorrere dal 2001. Le risorse del fondo sono volte all'adeguamento quantitativo e al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, nonché all'orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari.

Le disposizioni in esame sono volte a rendere finanziabili progetti innovativi nel campo dei servizi per gli studenti e il diritto allo studio, prevedendo un ruolo da protagonista per le regioni, secondo procedure che garantiscono l'autonomia delle università.

Da questo punto di vista non sembrano fondate le preoccupazioni delle opposizioni, che sia al Senato (al momento dell'introduzione del comma, ad opera di

un emendamento del relatore) sia in Commissione alla Camera (dove sono stati presentati emendamenti soppressivi e volti escludere ogni intervento statale nella programmazione dei progetti finanziabili) hanno paventato il rischio che esso possa ledere l'autonomia delle università e delle regioni.

L'articolo 5 disciplina l'erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca. L'intervento si rende necessario per colmare il « vuoto normativo » con cui il Ministero si confronta in tale materia. Le peculiarità dei progetti di ricerca di cui il Ministero si trova ad occuparsi, infatti, rendono quanto meno problematica la semplice applicazione della normativa generale in materia di attribuzione di incarichi ad esperti esterni, come definita per l'insieme delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo n. 165 del 2001. La necessità di definire una specifica normativa, adeguata alla realtà complessa e variegata in oggetto, ha spinto il Governo ad includere nel presente provvedimento la previsione di un decreto ministeriale che riorganizzi e renda omogeneo il trattamento previsto nelle diverse fattispecie.

Più in particolare, il comma 1 concerne i soggetti coinvolti in procedure ancora in corso, stabilendo che gli importi dei compensi da erogare in loro favore siano stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia, a condizione che i rispettivi piani finanziari abbiano comunque previsto spese per attività istruttorie e di valutazione.

Il comma 2 detta poi la disciplina a regime (ossia per le procedure successive all'entrata in vigore del decreto-legge), disponendo che con il decreto di cui al comma 1 siano introdotte modalità omogenee di erogazione dei compensi, secondo il principio che questi siano corrisposti a valere sui fondi cui afferiscono le attività di selezione e valutazione, entro un limite di spesa comunque non superiore all'1 per cento dei fondi stessi.

La disposizione in esame riproduce, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2238, già esaminato dalle Commissioni riunite cultura e attività produttive. Le differenze più significative rispetto al testo licenziato dalle Commissioni riunite riguardano il fatto che nella formulazione in esame il limite dell'1 per cento non si applica alle procedure già in corso e che l'onere a regime grava direttamente sui fondi stanziati per i progetti di ricerca.

Su quest'ultimo punto si sofferma la condizione posta dalla Commissione bilancio nel proprio parere, chiedendo che le risorse per i compensi non siano individuate a valere su quelle destinate ai progetti di ricerca, ma — pur essendo ad esse commisurate — gravino invece sulle ordinarie risorse per spese correnti a disposizione del Ministero, senza determinare peraltro oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ciò al fine di evitare la « dequalificazione » della spesa che conseguirebbe al fatto di destinare a spese correnti (quali sono quelle per i compensi) risorse già finalizzate a interventi di parte capitale (quali sono quelle per i progetti di ricerca). A mio avviso, peraltro, la riformulazione proposta nella condizione della Commissione bilancio rischierebbe di vanificare l'intento delle norme in esame, ponendo il doppio vincolo di non gravare sulle autorizzazioni di spesa per i progetti e di non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Infatti, non si può essere sicuri che le autorizzazioni relative alle ordinarie spese correnti del Ministero siano in grado di coprire integralmente gli oneri relativi ai compensi. Nella sua attuale formulazione la norma, invece, assicurando l'inclusione di tali spese obbligatorie tra quelle già preventivate al momento dell'approvazione del progetto di ricerca, costituisce un meccanismo che assicura certezza ed uniformità di trattamento, contribuendo a superare le difficoltà che ostacolano la piena attuazione dei progetti stessi. Condivido peraltro la preoccupazione espressa da alcuni deputati, che l'intervento possa risolversi in taluni casi a danno della piena operatività

di progetti di ricerca. A tal fine, preannuncio — come già fatto in Commissione — che presenterò un apposito ordine del giorno volto a impegnare il Governo ad adoperarsi per ridurre il più possibile l'incidenza delle spese per la corrispondenza dei compensi sui fondi riguardanti i progetti. Va infatti rilevato che quello dell'1 per cento è un limite massimo, da cui è auspicabile tenersi il più lontano possibile.

Tra gli emendamenti presentati in Commissione alla Camera si segnala inoltre quello dell'onorevole Tocci, volto a obbligare il Governo a presentare una relazione annuale sull'attività dei comitati e delle commissioni di valutazione dei progetti di ricerca. A tale proposito, mi sembra che la previsione di un rigido obbligo di relazione annuale rappresenti un inutile appesantimento, anche considerato che il Governo può essere comunque indotto a fornire al Parlamento tutte le informazioni ritenute necessarie tramite l'attivazione delle ordinarie procedure parlamentari di carattere conoscitivo e ispettivo.

In merito all'articolo in esame, il Comitato per la legislazione ha eccepito nel proprio parere la mancanza del requisito della diretta applicabilità delle disposizioni in esso contenute, essendo prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la loro attuazione. A tale proposito, ritengo che la diretta applicabilità della norma non sia compromessa da tale previsione, dato che il decreto ministeriale si pone come mero strumento tecnico per pervenire alla quantificazione dei compensi.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di sostegno all'attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese industriali, prevedendo una diversa destinazione della somma di 90 miliardi (di lire) assegnata dall'articolo 108, comma 7, della finanziaria 2001 al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per il finanziamento di una nuova forma di credito di imposta per le imprese.

A tale proposito si ricorda che il citato articolo della finanziaria ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese industriali, stanziando 180 miliardi di lire da suddividere tra il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (*FIT*) (di competenza del Ministero delle attività produttive) e il Fondo agevolazioni per la ricerca (*FAR*) (di competenza del Ministero dell'istruzione). Le modalità di attuazione del credito d'imposta avrebbero dovuto essere individuate tramite una circolare del Ministero dell'industria, d'intesa con quello dell'università, che peraltro non è stata mai adottata. La disposizione dell'articolo 5-*bis* in esame stabilisce che la somma attribuita al FAR sia destinata non più a tale credito d'imposta, mai effettivamente attuato, bensì agli ordinari interventi di sostegno disciplinati dal decreto legislativo n. 297 del 1999, istitutivo del Fondo stesso, e dai successivi provvedimenti che ad esso hanno dato attuazione, tutti già pienamente operativi. A tale proposito, occorre sottolineare che, tra i diversi strumenti agevolativi disciplinati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, recante modalità per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 1999, è compreso anche quello del credito di imposta. La modifica della destinazione delle risorse in oggetto, ferma restando la loro assegnazione al FAR, è quindi dettata dall'esigenza di renderle immediatamente disponibili.

Da questo punto di vista, non sembrano condivisibili le preoccupazioni di alcuni esponenti dell'opposizione, che hanno ritenuto che dalle nuove disposizioni possano derivare aggravii procedurali per gli imprenditori che si intende agevolare (in tal senso, si segnala in particolare un emendamento presentato in Commissione, alla Camera, dall'onorevole Tocci, volto a introdurre direttamente nel dettato legislativo una disciplina di dettaglio del credito d'imposta in favore delle imprese).

Al contrario, eliminando il passaggio relativo alla definizione di una speciale normativa di carattere secondario, si per-

mette al Ministero la diretta ed autonoma utilizzazione delle risorse, che sono quindi destinate ad arrivare più velocemente « a destinazione », contribuendo a sostenere tempestivamente la ricerca scientifica finanziata da privati.

La questione era stata d'altronde già ampiamente discussa durante l'esame del citato disegno di legge n. 2238, che all'articolo 1, comma 3 (nel testo licenziato dalle Commissioni riunite), reca disposizioni identiche.

A tale proposito va sottolineato che il testo in esame non riproduce le norme dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2238, che pure sono strettamente connesse a quanto da esso previsto (disponendo l'abrogazione dei commi da 1 a 6 dell'articolo 108 della finanziaria, che disciplinano il credito d'imposta mai attuato, ed operando un'analogia « ridestinazione » dei 90 miliardi assegnati al FIT). Tali disposizioni, peraltro, sono contenute nell'articolo 9 del collegato in materia di concorrenza (disegno di legge 2031-*bis*-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, iscritto nel calendario dell'Assemblea per la prossima settimana.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta norme in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, novellando in più parti l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, che, nel contesto del riordino di tale materia, ha dettato le norme sulla validità dei diplomi rilasciati da tali istituzioni.

In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo in esame investono il profilo del valore legale dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, per armonizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario ed eliminare situazioni penalizzanti per i possessori dei « vecchi titoli ». A tal fine, in via generale, si stabilisce il principio che tutti i diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente alla riforma mantengano la loro validità ai fini

dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.

Più specificamente, le disposizioni in esame, riconducendo la materia ai principi stabiliti dalla riforma degli ordinamenti didattici, in particolare, al sistema dei crediti e debiti formativi, stabiliscono, fermo restando il requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:

che ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione non vi siano distinzioni tra titoli rilasciati sulla base del precedente ordinamento, anche se conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (lettera *a*). Viene meno, quindi, la limitazione ai soli titoli conseguiti fino all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999;

che i titoli diano accesso (sistema crediti debiti formativi, autonomia universitaria) ai corsi di diploma accademico di secondo livello, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai *master* di primo livello (lettera *b*). Viene meno, quindi, l'obbligo di frequentare corsi integrativi della durata di almeno un anno;

che i titoli siano equiparati alle nuove lauree (tre anni) ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi (lettera *c*, capoverso 3-*bis*). Viene meno, quindi, il sistema basato sulle equipollenze (attualmente previsto dall'articolo 2, comma 5).

Con appositi emendamenti del relatore, le disposizioni illustrate sono state estese al Senato anche agli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico (si tratta di corsi della durata di tre anni, finalizzati alla formazione di docenti idonei all'insegnamento della Propedeutica alla danza e della Tecnica della danza dei primi tre anni del corso normale dell'Accademia di danza).

Sempre al Senato, su proposta del relatore, si è inoltre previsto che i diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica della musica, anche se rilasciati prima di entrata in vigore della legge n. 508, abbiano valore abilitante per l'insegnamento dell'educa-

zione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio (lettera *a-bis*). Infine, si è sancita espressamente l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 4 della legge n. 508 alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente, peraltro, ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento (lettera *c*, capoverso 3-*ter*).

L'articolo 6 in esame riproduce, con taluni aggiustamenti, parte delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettere *d*, *e* ed *f*, del disegno di legge n. 2899, attualmente all'esame, in sede referente, della Commissione cultura della Camera. Al Senato, le opposizioni sembrano aver sostanzialmente condiviso le norme in oggetto, pur lamentando con forza la mancata attuazione regolamentare della complessiva riforma del settore dell'alta formazione artistica e musicale (tale considerazione critica è stata condivisa dal relatore e da vari esponenti della maggioranza). Alla Camera, in Commissione, sono invece emerse alcune perplessità circa l'opportunità della diretta equiparazione dei titoli in oggetto alle lauree di primo livello, soprattutto in considerazione del fatto che i docenti abilitati a rilasciare tali titoli non sono in alcun modo equiparabili a quelli universitari. A tale proposito, va rilevato che l'esigenza di garantire una adeguata riqualificazione del corpo docente di accademie e conservatori appare senz'altro condivisibile. Peraltro, rispetto alle critiche mosse a tale intervento vanno rilevate due cose: primo, che l'equiparazione alle lauree di primo livello non è automatica, ma avviene solo previo riconoscimento (da parte delle università interessate) dei crediti formativi — e degli eventuali « debiti » da colmare — degli aspiranti; secondo, che le norme in esame hanno carattere transitorio, e sono volte solo a dare una risposta immediata alle esigenze di questo settore per l'anno accademico in corso. Un intervento orga-

nico in materia potrà essere perseguito in sede di esame parlamentare e di attuazione della riforma delle norme generali sull'istruzione, recata dal disegno di legge del ministro Moratti, recentemente trasmesso dal Senato. Tali considerazioni sembrano in grado di fornire adeguate rassicurazioni in ordine alle perplessità manifestate da alcuni gruppi, sia negli interventi che negli emendamenti presentati in Commissione qui alla Camera.

L'articolo 7, comma 1 (oggetto di una limitata modifica nel corso dell'esame al Senato), prevede che le università promuovano, sostengano e pubblicizzino le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, con particolare riguardo alle attività di orientamento e tutorato e alle iniziative culturali, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con le norme vigenti in materia. L'intervento di urgenza è stato giustificato dall'esigenza di assicurare l'applicabilità delle nuove norme ai fini delle iscrizioni all'ultimo anno accademico, il cui termine è scaduto il 5 novembre scorso.

La questione oggetto delle norme in esame è stata discussa durante l'esame del già citato disegno di legge n. 2238, che all'articolo 5, comma 1 (nel testo licenziato dalle Commissioni), reca disposizioni del tutto identiche. Il testo del decreto legge riprende anche i contenuti di un emendamento dei relatori approvato nel corso dell'iter di tale provvedimento, volto ad estendere il campo di applicazione delle norme ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento di senatori del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo, volto a precisare le finalità della norma, facendo riferimento alle finalità di favorire la formazione culturale degli studenti e di promuovere il diritto allo studio.

L'articolo 7, comma 2, modifica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 338 del 2000, per consentire un più tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. La disposizione, in particolare, pre-

vede che l'istruttoria venga svolta da una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione (e non già presso la commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e che agli oneri derivanti dal suo funzionamento si faccia fronte nella misura massima dell'1 per cento dei fondi destinati al finanziamento dei progetti (e non già nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio). Lo « spostamento » della Commissione è giustificato da esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure, considerato che la Conferenza Stato-regioni non può fornire alla Commissione stessa tutti gli ausili necessari alla sua piena operatività, anche in relazione al fatto che i progetti per la realizzazione degli alloggi sono presentati al Ministero dell'istruzione.

Le disposizioni del comma sono state criticate al Senato (in particolare dalla senatrice Soliani, del gruppo della Margherita), perché ritenute lesive delle competenze attribuite alle regioni dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Come sottolineato, la loro finalità è invece solo quella di agevolare i lavori della Commissione, di cui non si modificano né le funzioni né la composizione.

La norma è stata inoltre oggetto di una osservazione del Comitato per la legislazione, che ha ravvisato l'opportunità di individuare espressamente l'atto con cui si deve procedere all'istituzione della commissione competente a svolgere l'istruttoria per la realizzazione degli alloggi universitari. Come per le altre osservazioni del Comitato, sempre puntuali e condivisibili, mi sembra peraltro che la piccola « lacuna » della norma — peraltro, facilmente colmabile per via interpretativa — non giustifichi una modifica che renderebbe necessario tornare al Senato, con il rischio di veder decadere il decreto-legge.

Il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferma fino alla scadenza del mandato i componenti attualmente in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Prevede, inoltre, che l'elettorato passivo e attivo per l'elezione della com-

ponente studentesca spetti anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, ha istituito e disciplinato il CNSU, quale organo consultivo di rappresentanza a livello nazionale degli studenti universitari. Il CNSU, che formula pareri e proposte al Ministero ed elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale (CUN), è composto di 30 membri, di cui 28 eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, uno eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e uno eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. I componenti sono nominati con decreto del ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 2, comma 1, i componenti del CNSU non sono eleggibili e decadono dal mandato qualora perdano la qualifica di studente o siano fuori corso per più di due anni accademici; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni, subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie elettorali.

Le norme intervengono nelle more del riordino del CNSU, al fine di assicurare la continuità della sua operatività, fino alla sua naturale scadenza, fissata al giugno 2003. L'estensione dell'elettorato agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica è giustificata dal fatto che al momento dell'emanazione del decreto n. 461 del 1997 essi non esistevano.

La questione è stata discussa durante l'esame del già citato disegno di legge n. 2238, che all'articolo 5, comma 2 (nel testo licenziato dalle Commissioni), reca disposizioni analoghe. La principale differenza tra i due testi riguarda il fatto che in quello del disegno di legge n. 2238 è precisato che i componenti del CNSU rimangano in carica fino alla scadenza del mandato « anche se fuori corso da più di due anni, sempre che mantengano la qualifica di studenti ». Tale precisazione manca nel decreto-legge, che sembrerebbe

quindi confermare il mandato anche per i membri che non possono più essere considerati studenti.

Il comma è stato introdotto al Senato sulla base di un emendamento del Governo, con il voto favorevole anche delle opposizioni.

Il Comitato per la legislazione si è soffermato sulle disposizioni in esame, rilevando che l'ampliamento dell'elettorato attivo e passivo del CNSU potrebbe essere più appropriatamente rimesso a una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997, tramite un intervento normativo di livello regolamentare. A tale proposito va peraltro rilevato che l'urgenza dell'intervento rende impraticabile tale strada, che richiederebbe tempi troppo lunghi, impedendo il regolare svolgimento delle operazioni per il rinnovo del CNSU entro la scadenza del 30 giugno 2003.

L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, proroga di ulteriori 6 mesi il termine entro il quale le università sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici.

Va ricordato che l'articolo 6, comma 6, della legge n. 370 del 1999 dispone il termine entro il quale gli atenei devono adeguare i propri ordinamenti didattici alla nuova disciplina, sanzionando l'eventuale inadempienza con la sospensione dei finanziamenti previsti per l'ateneo da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria. Tale termine, inizialmente fissato in 18 mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che individua le classi dei nuovi corsi di studio (emanato in data 4 agosto 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000), sarebbe scaduto il 19 aprile 2002. Il termine è stato prorogato una prima volta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2002, che lo ha fissato in trenta mesi (e quindi al 19 aprile 2003). Per effetto della disposizione recata dal decre-

to-legge in esame il termine verrebbe pertanto prorogato di ulteriori 6 mesi, portandolo al 19 ottobre 2003.

Il comma in esame è stato introdotto al Senato sulla base di un emendamento del senatore Valditara, del gruppo di Alleanza nazionale (che originariamente prevedeva una proroga non di sei ma di diciotto mesi), riformulato su richiesta del relatore. La norma è stata commentata negativamente dai gruppi della Margherita e dei Democratici di sinistra, sia al Senato che alla Camera, in quanto fonte di confusione e precarietà e frutto di una mancanza di strategia.

Oltre ai temi che il decreto-legge tratta, merita infine soffermarsi brevemente su quelli che esso non affronta. Sia al Senato, sia, soprattutto, in Commissione qui alla Camera, gli emendamenti e gli interventi di parlamentari di diversi gruppi hanno messo in luce come i temi inclusi nel decreto-legge non esauriscano il novero di quelli che, nei campi di competenza del Ministero dell'istruzione, rivestono particolare urgenza ed importanza.

In tal senso, vanno perlomeno ricordati gli interventi che si sono soffermati sull'emergenza costituita dall'edilizia scolastica, che ha assunto una particolare evidenza a seguito dei tragici avvenimenti del Molise, e quelli relativi alla complessa questione delle graduatorie permanenti

per l'accesso all'insegnamento, con particolare riferimento alla situazione di quanti hanno frequentato le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Quanto al primo tema, è noto a tutti che la questione dell'edilizia scolastica è stata affrontata ampiamente nell'ambito dell'esame della legge finanziaria. Grazie all'impegno di tutti, credo che in quella sede si sia trovato il modo per dare risposta almeno alle esigenze assolutamente indifferibili.

Il tema delle graduatorie permanenti, come altre questioni più o meno di dettaglio affrontate da alcuni degli emendamenti presentati in Commissione — e giudicati inammissibili in questa sede — (interventi per l'ammodernamento delle attrezzature informatiche delle scuole, revisione organica della legge n. 508 del 1999, rapporto tra titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori e scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, agevolazioni per gli studenti universitari fuori sede), potrà invece ricevere una trattazione adeguatamente approfondita nell'ambito dell'esame della « riforma della scuola », recentemente approvata dal Senato e che sarà certamente, nelle prossime settimane e mesi, al centro dell'attività della Commissione cultura.

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI INSERITI IN CALENDARIO

**DDL DI RATIFICA N. 2381 E ABB. — PROTOCOLLI DELLA CONVENZIONE
PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI**

Seguito dell'esame: 2 ore e 35 minuti.

| | |
|---|--|
| Relatore | 5 minuti |
| Governo | 5 minuti |
| Richiami al regolamento | 5 minuti |
| Tempi tecnici | 10 minuti |
| Interventi a titolo personale | 20 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 1 ora e 30 minuti |
| <i>Forza Italia</i> | <i>15 minuti</i> |
| <i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i> | <i>23 minuti</i> |
| <i>Alleanza nazionale</i> | <i>11 minuti</i> |
| <i>Margherita, DL-l'Ulivo</i> | <i>17 minuti</i> |
| <i>UDC (CCD-CDU)</i> | <i>8 minuti</i> |
| <i>Lega Nord Padania</i> | <i>7 minuti</i> |
| <i>Rifondazione comunista</i> | <i>9 minuti</i> |
| Gruppo misto | 20 minuti |
| <i>Comunisti italiani</i> | <i>5 minuti</i> |
| <i>Socialisti democratici italiani</i> | <i>4 minuti</i> |
| <i>Verdi-l'Ulivo</i> | <i>3 minuti</i> |
| <i>UDEUR-Popolari per l'Europa</i> | <i>3 minuti</i> |
| <i>Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI</i> | <i>3 minuti</i> |
| <i>Minoranze linguistiche</i> | <i>2 minuti</i> |

MOZIONE N. 1-00118 – INTERVENTI SUL SISTEMA PENITENZIARIO

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.

| | |
|---|--|
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| <i>Forza Italia</i> | <i>51 minuti</i> |
| <i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i> | <i>43 minuti</i> |
| <i>Alleanza nazionale</i> | <i>36 minuti</i> |
| <i>Margherita, DL-l'Ulivo</i> | <i>31 minuti</i> |
| <i>UDC (CCD-CDU)</i> | <i>24 minuti</i> |
| <i>Lega Nord Padania</i> | <i>22 minuti</i> |
| <i>Rifondazione comunista</i> | <i>18 minuti</i> |
| Gruppo misto | 40 minuti |
| <i>Comunisti italiani</i> | <i>10 minuti</i> |
| <i>Socialisti democratici italiani</i> | <i>8 minuti</i> |
| <i>Verdi-l'Ulivo</i> | <i>6 minuti</i> |
| <i>UDEUR-Popolari per l'Europa</i> | <i>6 minuti</i> |
| <i>Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI</i> | <i>5 minuti</i> |
| <i>Minoranze linguistiche</i> | <i>5 minuti</i> |

Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per ciascuno dei gruppi o delle componenti politiche del gruppo misto cui appartengono firmatari di mozione.

MOZIONI SULLA SITUAZIONE DELLA FIAT

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |

| | |
|---|--|
| Interventi a titolo personale | 55 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 45 minuti |
| <i>Forza Italia</i> | <i>51 minuti</i> |
| <i>Democratici di sinistra-l'Ulivo</i> | <i>43 minuti</i> |
| <i>Alleanza nazionale</i> | <i>36 minuti</i> |
| <i>Margherita, DL-l'Ulivo</i> | <i>31 minuti</i> |
| <i>UDC (CCD-CDU)</i> | <i>24 minuti</i> |
| <i>Lega Nord Padania</i> | <i>22 minuti</i> |
| <i>Rifondazione comunista</i> | <i>18 minuti</i> |
| Gruppo misto | 40 minuti |
| <i>Comunisti italiani</i> | <i>10 minuti</i> |
| <i>Socialisti democratici italiani</i> | <i>8 minuti</i> |
| <i>Verdi-l'Ulivo</i> | <i>6 minuti</i> |
| <i>UDEUR-Popolari per l'Europa</i> | <i>6 minuti</i> |
| <i>Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI</i> | <i>5 minuti</i> |
| <i>Minoranze linguistiche</i> | <i>5 minuti</i> |

Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per ciascuno dei gruppi o delle componenti politiche del gruppo misto cui appartengono firmatari di mozione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,30.

